

Carta Ue dei diritti fondamentali

Gulliver a Lilliput: la Carta dei diritti Ue nei tiranti costituzionali austriaci

Verfassungsgerichtshof Österreich, sentenza 14 marzo 2012, ricorsi U 466/11 e U 1836/11 - Pres. Holzinger

Omissis.

Il commento di Marco Pacini

Con questa decisione il Tribunale costituzionale austriaco afferma che l'ordinamento nazionale garantisce diritti "come quelli" della Carta Ue; che questi ultimi costituiscono parametri di legittimità costituzionale degli atti nazionali; che gli atti legislativi confliggenti con i diritti della Carta Ue possono essere annullati. In questo modo, esso lega saldamente assieme costituzione austriaca, Cedu e Carta Ue; configura implicitamente la Carta Ue anche come atto costituzionale nazionale nell'ambito di azione del diritto europeo; identifica se stesso come giudice comune costituzionale del diritto europeo, riattivando il dialogo costituzionale con la Corte di giustizia. Resta da vedere se l'impianto concettuale costruito dal Tribunale costituzionale sarà in grado di sopportare le turbolenze nella interpretazione dei diritti da parte delle diverse corti coinvolte, a livello nazionale e ultranazionale, nella tessitura della costituzione comune europea.

Premessa

Con la decisione che si commenta (1), il Tribunale costituzionale austriaco entra nel merito di alcune dibattute questioni circa la natura giuridica e l'efficacia prescrittiva della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (d'ora in poi Carta Ue) all'interno degli ordinamenti nazionali. Come noto, il Trattato Ue, come emendato dal Trattato di Lisbona, e la stessa Carta Ue stabiliscono, tra l'altro, che quest'ultima ha lo stesso valore giuridico dei trattati e trova applicazione soltanto nell'ambito di azione del diritto europeo. Non si è, tuttavia, mancato di osservare come la Carta Ue abbia contenuto materialmente costituzionale, e riconosca diritti, come quelli personalissimi, che più difficilmente potrebbero venire in gioco nella sola sfera di azione del diritto europeo; traendone la conseguenza che la Carta Ue avrebbe autonoma valenza costituzionale all'interno degli ordinamenti nazionali, e po-

trebbe, pertanto, rappresentare un parametro di legittimità delle disposizioni interne, anche al di fuori della sfera di azione del diritto europeo (2). In quest'ottica, la decisione tenta di offrire una risposta a domande come le seguenti: che rilevanza ha la Car-

Note:

(1) «Non contrasta con l'art. 47, par. 2, della Carta Ue dei diritti fondamentali, il diniego, opposto dall'Ufficio federale di asilo e confermato dal Tribunale di asilo in carenza di udienza orale e pubblica, di un permesso di soggiorno per motivi di asilo, in quanto, conformemente alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in applicazione dell'art. 6, Cedu, i ricorrenti erano stati personalmente sentiti e non vi erano motivi per ritenere che una simile udienza potesse condurre ad un'ulteriore o migliore conoscenza dei fatti controversi»

Per un inquadramento della decisione nel più ampio contesto degli equilibri istituzionali europei, B. Smulders, K. Eisele, *Reflections on the Institutional Balance, the Community Method and the Interplay between Jurisdictions after Lisbon*, *College of Europe Research Paper in Law*, 2012, 4.

(2) In tema, da ultimo, J. Ziller, *I diritti fondamentali tra tradizioni costituzionali e 'costituzionalizzazione' della Carta dei diritti fondamentali*, in *Dir. un. eur.*, 2011, 2, 539 ss.

ta Ue nell'ordinamento austriaco? In che rapporti si pone con la *Bundesverfassungsgesetz* (d'ora in poi BvG)? Può essere fatta valere avanti il giudice costituzionale? Come tale o in quanto (e in tanto che sia) coincidente con la BvG? Può esser fatta valere anche al di fuori della sfera di applicazione del diritto Ue?

La decisione non rappresenta la prima pronuncia giudiziaria sul tema: taluni giudici costituzionali europei hanno, infatti, affermato la competenza a conoscere, con presupposti, modalità e poteri molto differenziati, della legittimità degli atti legislativi nazionali rispetto alla Carta Ue (3), previo eventuale rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia (4). La decisione in esame consente, però, di arricchire la riflessione intorno a tre punti nodali di più ampio respiro. Il primo riguarda il ruolo e il posizionamento dei giudici di costituzionalità nel dialogo tra corti all'interno dello spazio giuridico europeo: permette, quindi, di valutare in che misura detti giudici siano ancora del tutto tagliati fuori dall'ambito di azione del diritto europeo, frattanto occupato dai giudici comuni al servizio della Corte di giustizia, (5). Il secondo nodo riguarda, più in generale, il rapporto tra diritto europeo e diritti nazionali: permette, quindi, di esaminare se e in che misura il diritto nazionale, ritiratosi per lasciare spazio al diritto europeo, non torni progressivamente ad espandersi, al contempo integrandosi con quest'ultimo. Il terzo nodo riguarda, infine, la natura e il contenuto dei diritti fondamentali in Europa: consente, in tal senso, di verificare se e in che misura tali diritti, forzati all'interno dell'ennesimo catalogo formale, non finiscano per risolversi in un nucleo sostanziale unitario e condiviso a livello trans-europeo.

I fatti e la decisione

Soggiornanti in Austria senza permesso, due cittadini cinesi venivano arrestati da ufficiali di pubblica sicurezza ed espulsi. Affermando che un ritorno in Cina li avrebbe esposti al rischio di essere arrestati e condannati, rispettivamente, per oltraggio a pubblico ufficiale e per gravi insolvenze, presentavano richiesta di protezione internazionale all'Ufficio federale di asilo (*Bundesasylamt*), il quale, dopo averli sentiti, rigettava le richieste. Ricorrevano, pertanto, al Tribunale di asilo (*Asylgerichtshof*), il quale, senza procedere ad audizione orale e pubblica, confermeva il rigetto delle richieste, a motivo che le dichiarazioni dei ricorrenti erano inattendibili e che questi ultimi non avrebbero corso rischi in Cina. Advano, pertanto il Tribunale costituzionale austriaco,

in qualità di giudice di ultima istanza in materia di asilo, affermando «una violazione dei propri diritti costituzionalmente protetti (*verfassungsgesetzlich gewährleisteten Rechten*) a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale ai sensi dell'art. 47 della Carta Ue», e chiedendo la rinnovazione del procedimento con audizione personale. Il Tribunale costituzionale rigetta il ricorso in base al ragionamento di seguito esposto. Innanzitutto, le decisioni dell'Ufficio federale per il diritto di asilo e del Tribunale di asilo sono soggette alla Carta Ue - in particolare l'art. 47, par. 2, che riconosce il diritto a un processo equo - in quanto simili decisioni rientrano nella sfera di azione del diritto europeo, in particolare nella materia della protezione internazionale degli stranieri (6).

L'art. 47, par. 2, della Carta Ue, inoltre, deve essere interpretato alla luce dell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (Cedu) e della relativa giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, in quanto avente «lo stesso significato e la stessa portata», nonché una più ampia sfera di applicabilità (7), di quest'ultimo. Ora, secondo l'art. 6, Cedu, il diritto a un processo equo include il di-

Note:

(3) Su queste tematiche, il lavoro più completo e aggiornato è quello di G. Martinico, O. Pollicino, *The National Judicial Treatment of the ECHR and Eu Laws. A Comparative Perspective*, Europe Law Publishing, 2010. Con particolare riguardo al caso di Austria e Germania, P. Cede, *Report on Germany and Austria*, *ibid.*, 55 ss.

(4) In termini comparati, estensivamente, lo studio curato per la Corte costituzionale in P. Passaglia, (a cura di) *Corti costituzionali e rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia*, 2010, su www.cortecostituzionale.it. Sul caso italiano, tra gli altri, F. Sorrentino, *Svolta della Corte sul rinvio pregiudiziale: le decisioni 102 e 103 del 2008*, in *Giur. cost.*, 2008, 1288 ss.; M. Dani, *Tracking Judicial Dialogue. The Scope for Preliminary Rulings from the Italian Constitutional Court*, *Jean Monnet Working Paper*, 2008, 10.

(5) Sulla rilevanza del dialogo tra giudici nello spazio giuridico europeo, estesamente, M. Cartabia, *Europe and Rights: Taking Dialogue Seriously*, in *European Constitutional Law Review*, 2009, 5 ss.; Ead., *A Pluralistic Europe of Rights*, in H. W. Micklitz, B. De Witte, (a cura di) *The European Court of Justice and the Autonomy of the Member States*, *Intersentia*, 2012, 259 ss.

(6) Par. 48 e 49.

(7) In proposito, secondo il Tribunale, è vero che, in senso stretto, l'art. 6, Cedu, non troverebbe applicazione alle decisioni in questione, in quanto non riguardanti «diritti e obbligazioni di carattere civile o accuse penali». E tuttavia, da un lato, l'art. 47, par. 2, della Carta Ue non trova formalmente applicazione solo a diritti civili e accuse penali; dall'altro, le tradizioni costituzionali degli Stati membri, in base alle quali simile diritto è stato riconosciuto nella Carta Ue e in base alle quali deve essere interpretato, non limitano l'applicabilità del diritto a un processo equo ai soli diritti civili e accuse penali. Sulla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia di asilo, più di recente, M. Bossuyt, *The Court of Strasbourg Acting as an Asylum Court*, in *European Constitutional Law Review*, 2012, 203 ss.

ritto a una udienza orale e pubblica, ma può subire restrizioni subordinatamente al rispetto del principio di proporzionalità. Più in particolare, simile udienza può essere omessa nei procedimenti in materia di protezione sociale, o in quelli che sollevano questioni strettamente tecniche; oppure, nei casi in cui gli interessati siano stati personalmente sentiti e non vi siano elementi che lascino ritenere che l'udienza possa condurre a un ulteriore o migliore accertamento dei fatti. Nel caso concreto, i) gli elementi oggetto della controversia apparivano chiaramente dal ricorso e dagli altri atti procedurali; ii) dallo svolgimento dell'istruttoria risultava al di là di ogni ragionevole dubbio che la prospettazione dei ricorrenti non corrispondeva a verità; iii) i ricorrenti avevano, comunque, avuto la possibilità di essere sentiti nel corso del procedimento avanti l'Ufficio federale di asilo. Non vi è stata, pertanto, una violazione dell'art. 47, par. 2, della Carta Ue.

La Carta Ue, tra Cedu e *Bundesverfassung*

La decisione si segnala sotto tre aspetti principali (8). Innanzitutto, il Tribunale costituzionale vincola strettamente il contenuto prescrittivo dei diritti riconosciuti dalla Carta Ue a quelli riconosciuti dalla Cedu e dalla costituzione austriaca.

A tal fine, esso fa leva su tre elementi argomentativi principali. In primo luogo, i giudici nazionali sono tenuti, in forza del principio di *equivalenza*, ad assicurare una protezione dei diritti fondamentali riconosciuti nei rispettivi ordinamenti (compresa quindi la costituzione austriaca) in modo e misura non sfavorevoli rispetto alla protezione dei diritti riconosciuti dal diritto europeo (inclusa pertanto la Carta Ue) (9). In secondo luogo, contenuto ed estensione di molti diritti riconosciuti dalla Carta Ue sono sostanzialmente equiparabili a quelli dei corrispondenti diritti riconosciuti dalla BvG e dalla Cedu. Quest'ultima, in particolare, è, a sua volta, integralmente incorporata nella costituzione austriaca (10) e assurge al rango di diritto costituzionale federale direttamente applicabile. Ne deriva che la Carta Ue protegge, nella sfera di azione del diritto europeo, *diritti come quelli* che l'ordinamento austriaco garantisce allo stesso modo (*in gleicher Weise*) in quanto diritti costituzionalmente riconosciuti (11). In terzo luogo, ai sensi degli artt. 52 e 53 della Carta Ue, ferma restando la possibilità che quest'ultima garantisca un livello di protezione superiore, i diritti dalla stessa riconosciuti *devono avere* lo stesso significato e la stessa portata dei corrispondenti diritti riconosciuti dalla Cedu, e devono

comunque essere interpretati in sintonia con le tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, incluse quindi quelle austriache (12). In sintesi: i diritti garantiti a livello nazionale devono essere equivalenti a quelli garantiti dalla Carta Ue; i diritti garantiti dalla Carta Ue sono in larga parte coincidenti con quelli garantiti dalla BvG e dalla Cedu; i diritti garantiti dalla Carta Ue devono avere lo stesso contenuto e la stessa portata di quelli garantiti dalla Cedu, che è incorporata nella BvG.

In questo modo, il Tribunale austriaco sembra intravedere, nel complesso delle diverse carte di diritti, una sorta di "tavola degli elementi" costituzionali europei, in cui i diritti sarebbero avvinti in un unico "composto costituzionale" da "legami" di di-

Note:

(8) Si riportano in nota i passi più rilevanti della decisione.

(9) Come affermato dalla Corte di giustizia, spetta ai giudici nazionali, in virtù del principio di leale collaborazione (*Mitwirkungspflicht*), assicurare la protezione dei diritti derivanti dal diritto europeo direttamente efficace. In forza del principio di equivalenza (*Äquivalenzgrundsatz*), una simile protezione deve essere assicurata a condizioni non sfavorevoli rispetto a quella assicurata ai diritti equiparabili derivanti dal diritto nazionale (par. 5.1). Nello stesso senso si è poi espresso lo stesso Tribunale costituzionale (par. 5.2).

(10) Secondo il Tribunale, numerosi diritti riconosciuti dalla Carta Ue hanno la stessa enunciazione e rispondono alle stesse esigenze di quelli riconosciuti dalla Cedu, che in Austria è direttamente applicabile ed ha rango costituzionale (par. 5.3). Sulla rilevanza giuridica della Cedu nell'ordinamento austriaco, D. Thurnherr, *The Reception Process in Austria and Switzerland*, in H. Keller, A. Stone Sweet, (a cura di) *A Europe of Rights. The Impact of the ECHR on National Legal Systems*, Oxford, 2008, 311 ss., nonché G. Martinico, O. Pollicino, *The Interactions between Europe's Legal Systems. Judicial Dialogue and the Creation of Supranational Laws*, Elgar, 2012, in part. 23.

(11) In proposito, il tribunale richiama il Preambolo della Carta Ue, secondo cui, tra l'altro, la «Carta riafferma, nel rispetto delle competenze e dei compiti dell'Unione e del principio di sussidiarietà, i diritti derivanti in particolare dalle tradizioni costituzionali e dagli obblighi internazionali comuni agli Stati membri, dalla Cedu, dalle carte sociali adottate dall'Unione e dal Consiglio d'Europa, nonché dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e da quella della Corte europea dei diritti dell'uomo».

(12) Secondo il Tribunale, occorre a questo proposito osservare come, secondo l'art. 52, par. 4, della Carta Ue, i diritti fondamentali che vengono riconosciuti dalla Carta come risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri devono essere interpretati in sintonia con queste tradizioni. Inoltre, nella misura in cui la Carta riconosce diritti che corrispondono a diritti garantiti dalla Cedu, simili diritti hanno, secondo l'art. 52, par. 3, della Carta, lo stesso significato e la stessa portata di questi ultimi. A questo non è contrario che il diritto europeo assicuri una protezione più incisiva di simili diritti. L'art. 53 della Carta Ue garantisce, in proposito, che il livello di protezione dei diritti fondamentali non sia diminuito per mezzo della Carta stessa. Il tribunale costituzionale conclude, pertanto, che i diritti fondamentali risultanti dalle costituzioni nazionali, dai trattati internazionali e dalla Carta Ue debbano essere interpretati in maniera quanto più possibile coerente (*möglichst kohärent*) (par. 5.9.).

versa natura e intensità (13). E ciò lungo una linea interpretativa assai più avanzata rispetto a quella espressa dalla Corte di giustizia (14) e da molti giudici costituzionali, tra cui quello italiano (15). In questo ordine di idee, pertanto, la Carta Ue avrebbe un contenuto prescrittivo sostanzialmente *vincolato* a quello risultante dal complesso delle tradizioni costituzionali (comprese quelle austriache), della Cedu e della giurisprudenza della Corte di giustizia. Come Gulliver a Lilliput, insomma, la Carta Ue sarebbe ancorata alle costituzioni nazionali e alla Cedu, con tiranti “passati” dalla stessa Carta Ue e saldamente “picchettati” dal Tribunale costituzionale (16). Siffatta configurazione, dettata dalla necessità di stabilire un presupposto logico-giuridico al riconoscimento della giurisdizione del Tribunale costituzionale (su cui v. parr. successivi), rappresenta un tentativo di “mettere ordine” tra le Carte dei diritti in Europa, stabilendo un sofisticato sistema di precedenze per districarsi nel traffico dei diritti (17) a livello europeo. Essa solleva, tuttavia, alcune perplessità. Innanzitutto, si può dubitare che i legami tra i diversi elementi costituzionali siano così forti e stabili come immaginato dal Tribunale costituzionale. Simili legami, inoltre, possono assumere forza e stabilità variegata nei diversi ordinamenti. Infine, è difficile che la citata tavola degli elementi possa produrre effetti vincolanti per i giudici nazionali ed europei (18). Per effetto di ciò, in sostanza, mentre la Corte di giustizia e la Corte europea dei diritti dell'uomo rimangono libere di interpretare i rispettivi diritti (19), il Tribunale costituzionale si auto-impone di agganciare i diritti costituzionali a questi ultimi. Con ciò ingenerando il paradosso per cui il Tribunale tedesco, per imbrigliare la Carta Ue e riportarla alla Cedu e alle tradizioni costituzionali finisce piuttosto per imbrigliare se stesso (20).

La Carta Ue come plesso costituzionale austriaco

In secondo luogo, il Tribunale costituzionale identifica i diritti della Carta Ue come parametri di legittimità costituzionale delle leggi e degli atti amministrativi ricadenti nella propria sfera di giurisdizione.

Note:

(13) Si tratta, in particolare, dei legami di i) incorporazione, per cui i diritti della Cedu sono diritti costituzionali austriaci, che si sovrappongono e si affiancano a quelli della BvG; ii) equivalenza, per cui i diritti costituzionali austriaci devono, fuori dalla sfera di azione del diritto europeo, essere, appunto, *equivalenti* a quelli della Carta Ue; iii) rinvio, per cui i diritti della Carta Ue devono

avere lo stesso significato e la stessa portata dei corrispondenti diritti della Cedu.

(14) ... da ultimo in Cge, sentenza 5 ottobre 2010, causa C-400/10 PPU, *McB*, che si limita a ribadire, in sostanza, che la Carta Ue trova applicazione solo nell'ambito della sfera di azione del diritto europeo e che i diritti corrispondenti alla Cedu devono essere interpretati alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. In tema, da ultimo, N. Lazerini, *Il controllo della compatibilità del diritto nazionale con la Carta dei diritti fondamentali secondo la sentenza McB*, in *Riv. dir. int.*, 2011, 1, 94 ss.

(15) ... da ultimo in Corte cost., sentenza 11 marzo 2011, n. 80, in cui si accoglie, in sostanza, la posizione assunta dalla Corte di giustizia nel citato caso *McB*, senza interrogarsi sulla coincidenza sostanziale dei diritti riconosciuti dalla Carta Ue e dalla Cedu rispetto alla Costituzione. Né, d'altro canto, un simile atteggiamento deve sorprendere, atteso che, come noto, nell'ordinamento italiano la Cedu non ha rango costituzionale, come nell'ordinamento austriaco, bensì sub-costituzionale. Con la conseguenza che i diritti riconosciuti dalla Cedu non sono “sullo stesso piano” di quelli riconosciuti dalla Costituzione, come nell'ordinamento austriaco, bensì “su un piano inferiore”. Con l'ulteriore conseguenza, quindi, che i diritti riconosciuti dalla Cedu possono, anche concettualmente, essere diversi, sul piano prescrittivo, da quelli riconosciuti dalla Costituzione, rispetto ai quali, dovrebbero, in caso di ipotetico conflitto, addirittura cedere. Ne deriva, in ultima analisi, che nell'ordinamento austriaco i diritti riconosciuti dalla BvG sono, entro certi limiti, innervati in quelli riconosciuti dalla Cedu, e quindi anche nei corrispondenti diritti riconosciuti dalla Carta Ue; nell'ordinamento italiano, invece, i diritti riconosciuti dalla Costituzione sono distinti rispetto a quelli riconosciuti dalla Cedu e quindi anche dai corrispondenti diritti riconosciuti dalla Carta Ue.

(16) Essa si collocherebbe, inoltre, accanto alla Cedu e alle costituzioni nazionali, come terminale di una sorta di meccanismo semi-automatico di sviluppo dei diritti fondamentali in Europa. In forza di questo meccanismo, l'avanzamento del livello di riconoscimento e/o garanzia da parte di uno solo di terminali determina il progressivo avanzamento di tutti gli altri; mentre l'arretramento di tale livello richiede il contestuale arretramento di tutti e tre i terminali.

(17) ... secondo la suggestiva espressione di P. Carrozza, *Il traffico dei diritti umani nell'età postmoderna*, in L. Antonini, (a cura di) *Il traffico dei diritti insaziabili*, 2007.

(18) ... non certo per la Corte di giustizia, la quale, anziché smarrire nella selva di clausole imposte dalla Carta Ue, preferirà forse avvalersi della categoria dei principi generali del diritto europeo, come già fatto, ad esempio, per il principio di non discriminazione in Cge, sentenza 19 gennaio 2010, causa C-555/07, *Seda Kükükdeveci/Sweden GmbH & Co.*, sul quale M. Pacini, *Il principio generale europeo di non discriminazione*, in *questa Rivista*, 2010, 8, 779 ss; ma neppure per i giudici austriaci, i quali, in quanto giudici comuni del diritto europeo, dovrebbero comunque prestare orecchio più alle campane di Lussemburgo che a quelle di Vienna.

(19) ... la Corte europea dei diritti dell'uomo in quanto “giudice proprio” della Cedu, la Corte di giustizia in quanto, pur essendo formalmente vincolata, nell'applicazione della Carta Ue, all'interpretazione data dalla Corte europea dei diritti dell'uomo ai corrispondenti diritti contenuti nella Cedu, può, come visto, sempre avvalersi della categoria dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dei quali è, sua volta, il “giudice proprio”.

(20) ... in apparente controtendenza rispetto al tentativo, soprattutto “politico” di contenere la discrezionalità interpretativa della Corte di giustizia. Sui rapporti tra Corte di giustizia e corti costituzionali, più di recente, G. Martinico, *Chasing the European Court of Justice: On Some (Political) Attempts to Hijack the European Integration Process*, in *International Community Law Review*, 2012, 243 ss.

In questo senso, esso ricorre a tre argomenti principali. Primo: «sebbene i diritti fondamentali fossero già garantiti come “principi generali” dalla Corte di giustizia Ue, il riconoscimento di un catalogo dettagliato di diritti e obblighi come quello contenuto all’interno della Carta Ue attribuisce loro una diversa validità, e li configura come parti di una struttura normativa completamente distinta» (21). Secondo: sarebbe in contrasto con il principio, affermato nella costituzione austriaca, di concentrazione della protezione dei diritti fondamentali in capo al Tribunale costituzionale, se a quest’ultimo non fosse consentito di assicurare, nella sfera di azione del diritto europeo, la protezione di diritti costituzionali come quelli riconosciuti dalla Carta Ue (22). Terzo: dalla interazione tra i quattro fattori richiamati - i) equivalenza nella tutela dei diritti fondamentali nazionali ed europei, ii) concentrazione della protezione dei diritti fondamentali in capo al Tribunale costituzionale, iii) ampia sovrapposizione tra diritti fondamentali riconosciuti dai diversi cataloghi, iv) autonoma e specifica collocazione dei diritti riconosciuti dalla Carta Ue - deriva che i diritti riconosciuti nella Carta Ue possono essere fatti valere come diritti costituzionali avanti il Tribunale costituzionale (23).

In sintesi, i diritti della Carta Ue hanno natura autonoma e distinta, differente rispetto a quelli derivanti dal diritto europeo, compresi gli stessi principi generali europei; sarebbe illogico consentire al Tribunale costituzionale di annullare gli atti nazionali confliggenti con i diritti della BvG e non anche gli atti in funzione europea confliggenti con i diritti della Carta Ue coincidenti con quelli della BvG (24).

Sviluppando ulteriormente il ragionamento esaminato nel paragrafo precedente, in sostanza, il Tribunale costituzionale sembra attribuire alla Carta Ue la duplice natura, oltre che di atto normativo europeo a rilevanza costituzionale, anche di atto costituzionale nazionale rilevante nelle materie ricadenti nel diritto europeo. In quest’ottica, la Carta Ue verrebbe, pertanto, a rappresentare non solo e non tanto un ulteriore trattato (o “atto avente forza di trattato”) europeo, applicabile *in luogo* del diritto nazionale nella sfera di azione di diritto europeo; ma anche e soprattutto un ulteriore plesso di costituzione (o “atto avente forza di costituzione”) nazionale, applicabile *insieme* al diritto europeo nella sfera di azione di quest’ultimo. Essa verrebbe, poi, perfettamente a “saldarsi”, in forza dei “legami” che astringono la Carta Ue alle tradizioni costituzionali e alla Cedu, con la BvG, applicabile (con l’eccezio-

ne di principi supremi) al solo diritto nazionale; in tal modo ricomponendo sotto un’unica volta costituzionale tutto il diritto, nazionale ed europeo, valevole nel territorio dello Stato (25). Correlativa-

Note:

(21) Secondo il Tribunale, la Carta Ue ha lo stesso valore giuridico dei trattati ed è, quindi, parte del diritto primario dell’Ue (par. 3). Conformemente alla costante giurisprudenza costituzionale, tuttavia, il Tribunale costituzionale non può utilizzare il diritto europeo come parametro di legittimità costituzionale delle leggi o degli atti, in quanto, in virtù della primazia del diritto europeo (*Anwendungsvorrang*) le disposizioni nazionali con esso confliggenti devono essere non applicate (par. 4). Quanto detto non vale, però, per la Carta Ue. Quest’ultima costituisce, infatti, all’interno del diritto europeo una sfera distintamente limitata dai trattati (*leinen von den “Verträgen” deutlich abgegrenzten Bereich*), che si fonda, dal punto di vista dell’ordinamento costituzionale statale, su alcuni principi fondamentali (par. 5). Le singole garanzie contenute nella Carta Ue si presentano come parti di una struttura normativa completamente distinta. Alcune di esse, poi, non sono equiparabili a diritti costituzionalmente protetti, bensì a principi (par. 5.5.). In proposito, è vero che i diritti fondamentali, già prima dell’entrata in vigore della Carta Ue, dovevano essere osservati, nella cornice dei principi generali, da tutti gli apparati che assumessero decisioni nella sfera di azione del diritto europeo. Tuttavia, la validità di un catalogo dettagliato di diritti e obblighi come quello contenuto nella Carta Ue non può essere equiparato ad uno derivante dai principi generali del diritto. I diritti garantiti dalla Carta Ue costituiscono pertanto, in quanto diritti costituzionalmente garantiti, parametro di legittimità nei procedimenti avanti il Tribunale costituzionale (5.6.).

(22) Secondo il Tribunale, il sistema di protezione dei diritti apprestato dalla Costituzione austriaca prevede che la cognizione delle violazioni dei diritti costituzionalmente protetti deve essere concentrata in un’unica istanza, il Tribunale costituzionale, che è chiamato a pronunciarsi anche sulle violazioni scaturenti da disposizioni generali, come quelle di legge e di regolamento, ed ha, come unica istanza, il potere di annullare tali disposizioni» (par. 5.5.). Sarebbe, pertanto, in contrasto con l’idea, insita nella costituzione austriaca, di un controllo centralizzato di costituzionalità (*zentralisierten Verfassungsgerichtsbarkeit*) non potesse pronunciarsi in base ai molteplici diritti della Carta Ue aventi lo stesso contenuto dei diritti nazionali (par. 5.5.).

(23) Il Tribunale costituzionale giunge pertanto alla conclusione che, in forza della rilevanza giuridica del principio di equivalenza nell’ordinamento nazionale (*auf Grund der innerstaatlichen Rechtslage der Äquivalenzgrundsatz*), anche i diritti garantiti dalla Carta Ue possono essere fatti valere, davanti lo stesso, come diritti costituzionalmente garantiti nell’ambito del giudizio di ultima istanza avverso gli atti amministrativi (ai sensi dell’art. 144-144a BvG); e, entro la sfera di applicazione del diritto europeo, costituiscono un parametro di costituzionalità (*Prüfungsmaßstab*) nei procedimenti di controllo sulle legge (ai sensi dell’art. 139-140 BvG) (par. 5.5.).

(24) In effetti, il Tribunale costituzionale austriaco esercita, oltre al controllo di legittimità costituzionale delle leggi e atti aventi forza di legge, il controllo di ultima istanza di costituzionalità sugli atti amministrativi, il controllo in unica istanza sulle decisioni del Tribunale di asilo. Esso decide, inoltre, sui conflitti di giurisdizioni tra autorità giudiziarie e tra poteri dello Stato, ed ha giurisdizione in materia di pretese pecuniarie di diritto pubblico, in materia elettorale, in materia di impeachment. Sul diritto costituzionale austriaco, più di recente, H. Schäffer, *Österreichische Verfassungs- und Verwaltungsgesetze*, Beck, 2012.

(25) Sul mutamento delle costituzioni nazionali in ragione dei rapporti con la Carta dei diritti Ue, L. Favoreau, *Les Constitutions* (segue)

mente, la categoria dei diritti fondamentali (europei) verrebbe a essere non più una mera "sommatoria" di diversi, ancorché simili, diritti riconosciuti e garantiti a diversi livelli; quanto, piuttosto, un corpo organico e unitario di diritti riconosciuti in modo condiviso e (soltanto) garantiti a diversi livelli (26). In sintesi, secondo questa visione paneuropeistica e sostanzialistica, la Carta Ue altro non sarebbe che la solidificazione al livello europeo di un patrimonio costituzionale condiviso, in quanto tale già valevole anche al livello nazionale (27).

Il conferimento di una valenza costituzionale nazionale alla Carta Ue, oltre ad aprire la strada al riconoscimento della giurisdizione del Tribunale costituzionale nella sfera di azione del diritto europeo (su cui v. *infra*, par. seguente), sembra rispondere all'intento, condiviso da varie corti costituzionali europee, di "portare a casa" i diritti ultranazionali (28). Ciò che, da un lato, può favorire lo scambio e il reciproco arricchimento tra i materiali costituzionali nazionali ed europei, che vengono progressivamente a disciogliersi in una sorta di miscela costituzionale europea; dall'altro, rafforza la legittimazione della stessa Carta Ue, che viene interiorizzata come parte del patrimonio giuridico nazionale (29). Essa solleva, nondimeno, alcuni interrogativi. Innanzitutto, non è chiaro il fondamento concettuale dell'attribuzione di una simile valenza: dipende (solo) dalla sostanziale identità prescrittiva dei diritti o è il frutto di un autentico processo costituzionale? Correlativamente, non si comprende quali sia la configurazione giuridica della Carta Ue: è formalmente incorporata nel diritto austriaco (come la Cedu) o è sostanzialmente veicolata nel corpo dei diritti costituzionali di identico contenuto? Altrimenti, è un autonomo atto costituzionale? Alcuni dubbi potrebbero sollevarsi anche sulla sfera di applicabilità della Carta Ue: è utilizzabile soltanto per i diritti aventi lo stesso contenuto precettivo della BvG e della Cedu o anche per gli altri diritti (ad esempio, il diritto a una buona amministrazione)? E ancora: è applicabile soltanto nella sfera di azione del diritto europeo o anche nell'ambito delle competenze esclusive dello Stato (30)?

Il Tribunale costituzionale come giudice comune della Carta Ue

In terzo luogo, il Tribunale costituzionale si riserva la potestà di annullare, anche nella sfera di azione del diritto europeo, le disposizioni normative nazionali in contrasto con la Carta Ue.

In proposito, sviluppando il ragionamento esamina-

to, esso formula tre indicazioni principali. Innanzitutto, considerata la natura e rilevanza giuridica assunta dalla Carta Ue nell'ordinamento austriaco, il Tribunale costituzionale può annullare gli atti amministrativi e le disposizioni normative confliggenti con i diritti costituzionali *corrispondenti* ai diritti riconosciuti dalla Carta Ue (31). Inoltre, nella sfera di azione del diritto europeo, il Tribunale costituzionale deve rinviare in via pregiudiziale alla Corte di giustizia in caso di dubbio sulla interpretazione di simili diritti (32). La sussistenza di un simile

Note:

(segue nota 25)

tions nationales face au droit européen, in *Rev. fr. dr. const.*, 1996, 686 ss.

(26) In quest'ordine di idee, pertanto, i diritti fondamentali, pur mantenendo forme di garanzia e/o sfere di azione differenziate, eserciterebbero una forza prescrittiva essenzialmente unitaria. Detto in altri termini, a un nucleo di diritti farebbe capo una varietà di tutele. E ciò con il duplice corollario, da una parte, che gli stessi possono (nei limiti di siffatta unitarietà di precetti) "liberamente circolare", almeno in termini sostanziali, tra i diversi ordinamenti e regimi; dall'altra parte, correlativamente, che i giudici costituzionali, possono liberamente ricorrervi anche al di fuori della sfera di competenza esclusiva degli Stati (alla quale è comunemente confinata la propria attività), fin dentro alla sfera di azione del diritto europeo!

(27) In tema, estesamente, G. Silvestri, *Verso uno ius commune europeo dei diritti fondamentali*, in *Quad. cost.*, 2006, 1, 7 ss.

(28) ... per usare l'espressione di R.A. Falck, *Taking Human Rights seriously at Home*, in *The Political Quarterly*, 1997, 179 ss.

(29) ... per questa via amplificando a livello nazionale il potenziale di pretese giuridiche di partecipazione pubblica già insite nella proliferazione dei diritti umani, su cui, più di recente, M.R. Ferrarese, *Prima lezione di diritto globale*, Laterza, 2012, 158 ss. Più in generale, sulla rilevanza dell'*empowerment*, anche procedurale, nel mondo contemporaneo, le riflessioni di Z. Bauman da ultimo condensate in *Id.*, *Vite di corsa*, 2008, in part. 89 ss.

(30) Se, infatti, in controversie che non rientrano nella sfera di azione del diritto europeo la costituzione deve assicurare, in virtù del citato principio di equivalenza, una protezione equivalente a quella offerta dal diritto europeo, inclusa la Carta Ue, si potrebbe ragionevolmente ritenere che quest'ultima esercita un'efficacia indiretta anche al di fuori della sfera di competenza esclusiva dello Stato.

(31) Il Tribunale, quindi, eventualmente dopo aver sollevato questione pregiudiziale avanti la Corte di giustizia, utilizza la Carta europea, nella relativa sfera di applicazione, come parametro per il diritto nazionale e annulla le disposizioni generali con lo stesso contrastanti (ai sensi dell'art. 139-140 BvG). In questo modo, il Tribunale costituzionale si conforma, in questo ambito, all'obbligo di adeguamento imposto dalla Corte di giustizia (par. 5.8.).

(32) Per il Tribunale costituzionale è vincolante la giurisprudenza della Cge nell'ambito di applicazione della Carta Ue, la quale deve a sua volta tenere in considerazione la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, come fa lo stesso Tribunale costituzionale (par. 5.7.). Questo significa che il Tribunale costituzionale dovrà sollevare una questione pregiudiziale avanti la Cge ogniqualvolta nutra un dubbio sulla interpretazione delle di-

(segue)

dubbio è nondimeno esclusa allorché un diritto della Carta Ue abbia lo stesso contenuto di uno della Cedu (33). Infine, ove il Tribunale costituzionale sia chiamato a pronunciarsi in via pregiudiziale sulla legittimità di disposizioni normative rispetto ai diritti costituzionali corrispondenti a quelli della Carta Ue, i giudici comuni competenti a conoscere della controversia possono/devono rinviare in via pregiudiziale alla Corte di giustizia a prescindere dall'esito del giudizio del Tribunale costituzionale (34).

In sintesi, in caso di dubbio sulla compatibilità di una disposizione nazionale rispetto alla Carta Ue, il giudice nazionale può, alternativamente, non applicare tale disposizione, previo eventuale rinvio alla Corte di giustizia, o rinviare al Tribunale costituzionale; il quale, a sua volta, può, previo eventuale rinvio alla Corte di giustizia, annullare la disposizione.

Portando alle estreme conseguenze la riflessione sviluppata nei paragrafi precedenti, in pratica, il Tribunale costituzionale sembra assommare in se stesso il duplice ruolo, oltre che di giudice costituzionale nazionale (al di fuori della sfera di azione del diritto europeo), anche di giudice *comune* costituzionale del diritto europeo. In quest'ottica, il Tribunale verrebbe, infatti, a rappresentare non solo un ulteriore giudice comune del diritto europeo, in grado di valutare, previo eventuale rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, la compatibilità del diritto nazionale rispetto al diritto sovranazionale; ma anche e soprattutto un giudice di costituzionalità, in grado di *annullare* le disposizioni normative confliggenti con la Carta Ue (35). Una simile potestà verrebbe, poi, anche in questo caso, perfettamente a "saldarsi" con la tradizionale potestà di annullamento delle disposizioni confliggenti con la BvG; in tal modo ricomponendo sotto un unico giudice il controllo di compatibilità delle disposizioni legislative rispetto a tutto il diritto costituzionale, nazionale ed europeo, valevole nel territorio dello Stato. In questo modo, in sostanza, il Tribunale costituzionale viene a "reintegrare" la propria giurisdizione sull'ordinamento nazionale, progressivamente erosa dalla continua espansione del diritto europeo (36). Laddove un simile controllo, tuttavia, lungi dal rappresentare un autonomo procedimento di giustiziabilità della Carta Ue (37), appare piuttosto come una fase incidentale, a esercizio facoltativo, del procedimento comune di cognizione delle controversie nelle materie ricadenti nel diritto Ue (38).

Una simile impostazione permette al Tribunale costituzionale, oltre che di venire incontro alle cen-

nate esigenze di simmetria logico-concettuali, anche di conseguire due risultati principali. Da un lato, esso può immettersi sulla via del dialogo, sinora percorsa dai soli giudici comuni, con la Corte di giustizia (39) sulla portata prescrittiva dei diritti,

Note:

(segue nota 32)

sposizioni del diritto europeo, *inclusa* la Carta dei diritti; mentre analoga questione non dovrà sollevare ove simile dubbio sia nato in relazione alla Cedu o alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (par. 5.7.).

(33) Secondo il Tribunale, infatti, non sussiste alcun obbligo di rinvio alla Cge se la questione non è meritevole di una pronuncia europea, ovvero se la risposta ad essa non assume alcuna rilevanza sulla soluzione della controversia. Questo avviene, nella sfera di azione della Carta, nel caso in cui un diritto costituzionalmente garantito, in particolare un diritto della Cedu, ha lo stesso ambito di applicazione di un diritto della Carta Ue. In questo caso, il giudizio del Tribunale costituzionale si basa sull'ordinamento costituzionale austriaco, senza necessità di un rinvio pregiudiziale (par. 5.9.).

(34) Secondo il Tribunale, quanto detto non incide sul potere di tutti i giudici di sollevare una questione pregiudiziale avanti la Cge, quando lo ritengano necessario per la propria decisione. Come la Cge ha affermato in relazione al parametro di costituzionalità di una legge attuativa di una direttiva, infatti, non confligge con l'art. 267 del Trattato Ue lo svolgimento di un giudizio incidentale sulla costituzionalità delle leggi (*Zwischenverfahren zur Kontrolle der Verfassungsmäßigkeit von Gesetzen*), nella misura in cui (*soweit*) rimanga agli altri giudici della controversia la libertà, in ogni stato e grado del procedimento (*in jedem Moment des Verfahrens*), anche dopo la definizione del giudizio incidentale di costituzionalità, di sollevare questione in via pregiudiziale alla Cge, di adottare qualsivoglia provvedimento temporaneo per la protezione dei diritti chiamati in causa, eventualmente di disapplicare, dopo la definizione del giudizio incidentale, ogni provvedimento nazionale eventualmente considerato in contrasto con il diritto europeo (par. 5.7.).

(35) Rispetto agli altri giudici comuni, tuttavia, il Tribunale costituzionale non procede mai a "non applicare" il diritto nazionale in base al quale l'atto annullato era stato adottato (in questo caso, la stessa Costituzione). E ciò perché, come visto, l'esercizio di una simile potestà di annullamento, da un lato, presuppone la sostanziale identità tra i diritti costituzionali e i diritti della Carta Ue; dall'altro lato, pur con le incertezze concettuali sopra evidenziate, segue all'incompatibilità delle disposizioni normative non rispetto ai diritti della Carta Ue, bensì rispetto ai diritti costituzionali come quelli della Carta Ue.

(36) Sui rapporti tra Corte di giustizia e corti costituzionali, più di recente, F. Balaguer Callejón, *The Relations between the Eu of Justice and the Constitutional Court of the Member States*, in H.-G. Blanke, S. Mangiameli, *The European Union after Lisbon. Constitutional Basis, Economic Order and External Action*, Springer, 2012, 251 ss.

(37) ... equiparabile al controllo di "convenzionalità" (rispetto alla Cedu) esercitato dai giudici nazionali.

(38) ... che può dipartire dal tradizionale procedimento condotto dai giudici comuni (che decidano di rinviare al Tribunale costituzionale) per poi sicuramente riconfluirci (quando il Tribunale costituzionale rimette al giudice comune) anche dal punto iniziale (ove i giudici comuni decidano comunque di rinviare alla Corte di giustizia).

(39) ... e con alcune altre corti costituzionali europee, nonché di allargare il dialogo con la Corte europea dei diritti dell'uomo. Su (segue)

anche nella sfera del diritto europeo. Dall'altro, esso può avviare un'apprezzabile opera di ripulitura del fondale giuridico austriaco dei relitti di disposizioni legislative vigenti (in quanto non annullate ma soltanto non applicate) affondate dal diritto europeo (in quanto con esso confliggenti), così riportando l'ordinamento nazionale formalmente in linea con quello sovranazionale.

Detta impostazione solleva, nondimeno, talune perplessità, speculari a quelle sollevate in ordine alla rilevanza giuridica della Carta Ue. Innanzitutto, non sono chiari i confini della sfera di intervento della potestà di annullamento del Tribunale costituzionale: riguarda solo i casi in cui i diritti della Carta Ue che si assumono violati dalle disposizioni nazionali siano corrispondenti ai diritti costituzionali o anche in altri casi? E vale solo nei casi in cui le disposizioni da annullare rientrino nella sfera di azione del diritto europeo o anche al di fuori? In secondo luogo, non è, allo stato, facilmente prevedibile quale potrà essere l'effettiva operatività di questo meccanismo: in caso di conflitto delle disposizioni nazionali con la Carta Ue, preferiranno i giudici nazionali non applicarle o chiederne l'annullamento al tribunale costituzionale? E, in quest'ultimo, caso, qualora il tribunale costituzionale decidesse diversamente dalla Corte di giustizia, come potrebbe risolversi il conseguente conflitto di giudicati?

Conclusioni

Ricapitolando, con la decisione che si commenta il Tribunale costituzionale austriaco afferma che l'ordinamento nazionale garantisce (in larga parte) diritti come quelli della Carta Ue; che i diritti della Carta Ue costituiscono parametri di legittimità costituzionale degli atti (legislativi e amministrativi) nazionali nell'ambito di azione del diritto europeo; che lo stesso Tribunale costituzionale può annullare gli atti (legislativi e amministrativi) nazionali confliggenti con i diritti della Carta Ue. In questo modo, esso tiene saldamente assieme (i diritti de) la BvG, la Cedu e la Carta Ue, attraverso i legami della incorporazione, della equivalenza e del rinvio; configura implicitamente la Carta Ue, oltre che come atto europeo a rilevanza costituzionale, anche come atto costituzionale nazionale nell'ambito di azione del diritto europeo; identifica correlativamente se stesso come giudice comune costituzionale del diritto europeo. Per effetto di ciò, inoltre, il Tribunale costituzionale tenta di "mettere ordine" (almeno agli effetti dell'ordinamento austriaco) tra le

carte dei diritti nazionali e ultranazionali, stabilendo aree riservate e precedenze tra i diritti; riconosce una autonoma valenza sostanziale ai diritti fondamentali a livello europeo, lasciando alle carte il compito di garantirne il rispetto sui diversi piani nazionale ed ultranazionale (40); riattiva, infine, il dialogo costituzionale con la Corte di giustizia, ancorché subordinatamente all'iniziativa (di rinvio allo stesso Tribunale costituzionale) dei giudici ordinari.

In questi termini, la decisione sembra, dunque, segnare un importante passo avanti nella riflessione giurisprudenziale intorno ai tre punti nodali evocati all'inizio. Riguardo al primo, in particolare, affermando il controllo di legittimità degli atti rispetto ai diritti della Carta Ue, essa sembra attribuire al dialogo con la Corte di giustizia carattere non più eventuale o di ultima istanza, bensì *strutturale* e continuo, ancorché limitato, sul piano oggettivo, alla sola Carta Ue, sul piano procedimentale, al preventivo rinvio da parte dei giudici comuni. Riguardo al secondo punto, invece, attribuendo rilevanza costituzionale nazionale alla Carta Ue in quanto coincidente con la BvG, essa appare implicare una nuova espansione, almeno in termini nominali, del diritto nazionale, che torna parzialmente ad occupare il campo del diritto costituzionale (nell'ambito di azione del diritto europeo), per la parte coperta dalla Carta Ue, lasciando la restante parte al diritto europeo (per la parte coperta, ad esempio, dai principi generali del diritto). Riguardo al terzo punto, infine, riportando ad unità il contenuto prescrittivo dei diritti riconosciuti da BvG, Cedu e Carta Ue, essa sembra presupporre l'esistenza di una vera e propria comunità di diritti (41), che precedono le singole carte e che i singoli giudici costituzionali, nazionali e ultranazionali, possono

Note:

(segue nota 39)

questi aspetti, sia consentito rinviare a M. Pacini, *Diritti umani e amministrazioni pubbliche*, Milano, 2012, 145 ss.

(40) Sulla distinzione tra diritti fondamentali e garanzie costituzionali, M.S. Giannini, *Lezioni di diritto amministrativo*, Milano, 1950, I, 66 ss., ora *Libertà e autorità*, in S. Cassese, (a cura di) *Massimo Severo Giannini*, Roma, 2010, 136 ss. Di particolare interesse le riflessioni di G. Zagrebelsky, *Il diritto mite*, Torino, 1992, in part. 64 ss., che pone in evidenza la profonda differenza epistemologica tra le dichiarazioni settecentesche dei diritti, quella francese, volta a realizzare la "prevalenza della legge sui diritti", e quella statunitense, volta, al contrario, ad affermare la "prevalenza dei diritti sulla legge".

(41) ... nel senso di *Grundrechtsgemeinschaft*, come preconizzato da A. von Bogdandy, *The European Union as a Human Rights Organization?*, in *CMLR*, 2000, 1308 ss

diversamente “pizzicare” in una sorta di concerto costituzionale europeo (42). Resta da vedere se, e in che misura, l'affascinante impianto concettuale costruito dal Tribunale costituzionale sarà in grado di sopportare le turbolenze nella interpretazione dei diritti da parte delle diverse corti coinvolte, a livello nazionale e ultranazionale, nella tessitura della costituzione comune europea (43).

Note:

(42) ... secondo l'efficace espressione di M.P. Chiti, *La Consulta e il primo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia: verso il concerto costituzionale europeo*, in *questa Rivista*, 2008, 961 ss.

(43) Sul tratto sempre espansivo e multipolare della costituzione europea, S. Cassese, *La Costituzione europea: elogio della precarietà*, in *Il Mulino*, 2002, 469 ss.

LIBRI

COLLANA: **Codici Legali Ipsoa**

Codice procedura civile – XVIII ed.

Leggi complementari

Claudio Consolo

Il volume propone il testo aggiornato del codice di procedura civile, il Trattato sul funzionamento UE (ex Trattato CE), la Costituzione della Repubblica italiana e una ricca raccolta di Leggi complementari suddivise per materia.

La sezione Giurisprudenza riporta le massime delle Sezioni Unite della Cassazione civile (segnalate con una bilancina posta prima di ciascun articolo del codice).

Aggiornato, da ultimo, con: D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, conv., con modif., dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, c.d. “**semplificazione e sviluppo**”; L. 27 gennaio 2012, n. 3, c.d. “**sovraindebitamento**”; D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, conv., con modif., dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, c.d. “**decreto liberalizzazioni**”; L. 29 dicembre 2011, n. 218, in materia di “**opposizione a decreto ingiuntivo**”; D.L. 22 dicembre 2011, n. 212, conv., con modif., dalla L. 17 febbraio 2012, n. 10, “**Disposizioni**

urgenti per l'efficienza della giustizia civile”; L. 11 novembre 2011, n. 180, “**Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese**”; D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 195, “**disposizioni correttive e integrative al codice del processo amministrativo**”; L. 12 novembre 2011, n. 183, c.d. “**Legge di stabilità 2012**”; D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150, in materia di “**semplificazione e riduzione dei procedimenti civili**”.

Compreso nel prezzo, l'aggiornamento on-line del testo del codice.

Ipsoa 2012, Euro 27,00

Per informazioni e acquisti

- **Servizio Informazioni Commerciali**
(tel. 02.82476794 – fax 02.82476403)
- **Agente Ipsoa di zona** (www.ipsoa.it/agenzie)
- **<http://ipshop.ipsoa.it>**

